

Questione pregiudiziale

Se sussista un'ipotesi di litispendenza per identità di oggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 ⁽²⁾, qualora in Belgio sia pendente un procedimento in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di una minore tra il padre e la madre della medesima, mentre in Germania venga successivamente avviato un procedimento in materia di obbligazioni alimentari nei confronti della minore dalla minore stessa (la figlia), nel frattempo maggiorenne, contro la madre.

⁽¹⁾ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 giugno 2023 — Association Mousse / Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) e SNCF Connect

(Causa C-394/23, Mousse)

(2023/C 329/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Association Mousse

Convenuti: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), SNCF Connect

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, per valutare il carattere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario per la raccolta di dati, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD ⁽¹⁾, nonché la necessità del loro trattamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), del RGPD, si possa tenere conto degli usi comunemente ammessi in materia di comunicazioni civili, commerciali e amministrative, di modo che la raccolta dei dati relativi agli appellativi dei clienti, limitati ai termini «Signore» o «Signora», possa essere considerata necessaria, senza che a ciò osti il principio di minimizzazione dei dati.
- 2) Se, per valutare la necessità della raccolta obbligatoria e del trattamento dei dati relativi all'appellativo dei clienti, e allorché taluni clienti ritengono di non rientrare in nessuno dei due appellativi e che la raccolta di tale dato non sia pertinente per quanto li riguarda, si debba tenere conto del fatto che essi potrebbero, dopo aver fornito tale dato al titolare del trattamento al fine di beneficiare del servizio proposto, esercitare il loro diritto di opposizione al suo utilizzo e alla sua conservazione facendo valere la loro situazione particolare, in applicazione dell'articolo 21 del RGPD.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 29 giugno 2023 — Procedimento penale a carico di VB

(Causa C-400/23, VB II)

(2023/C 329/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Procedimento penale a carico di

VB

Questioni pregiudiziali

- 1.1) Se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che una persona condannata in sua assenza a una pena detentiva, senza che si riscontri un caso di cui al paragrafo 2, debba essere informata della decisione di condanna quando viene arrestata ai fini dell'esecuzione di tale pena.
- 1.2) Quale sia il contenuto dell'obbligo di «essere informati della decisione» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343, e se esso richieda la consegna di una copia della decisione.
- 1.3) In caso di risposta in senso negativo alle questioni sub 1.1 e 1.2: se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 osti a che un giudice nazionale decida di garantire la consegna di una copia di tale decisione.
- 2.1) Se la normativa nazionale che — nel caso in cui un'accusa penale venga esaminata in assenza dell'imputato e venga adottata una decisione giudiziaria di condanna senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva — non preveda alcuna modalità per informare la persona condannata in contumacia del proprio diritto a un nuovo processo in sua presenza, in particolare quando tale informazione non viene fornita nel momento in cui la persona condannata in contumacia viene arrestata, sia compatibile con l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343.
- 2.2) Se rilevi il fatto che la norma nazionale — articolo 423 del codice di procedura penale bulgaro (NPK) — prevede che la persona condannata in contumacia sia informata del proprio diritto a un nuovo processo, ma soltanto dopo che tale persona abbia presentato un'istanza di annullamento della condanna e di svolgimento di un nuovo processo con la sua partecipazione, e l'informazione le venga fornita mediante una decisione giudiziaria in risposta a tale istanza.
- 2.3) In caso di risposta in senso negativo: se gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 siano rispettati se l'autorità giudiziaria che esamina un'imputazione penale in assenza dell'imputato ed emette una decisione di condanna senza che si verifichi il caso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, faccia riferimento nella sua decisione al diritto di tale persona a un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso e imponga alle persone che eseguono l'arresto della persona condannata di fornirgli copia di tale decisione.
- 2.4) In caso di risposta in senso affermativo: se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 osti a che un giudice, che adotta una decisione di condanna in assenza dell'imputato senza che sussista un caso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, decida di fare riferimento, nella sua decisione, al diritto di tale persona a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso ai sensi dell'articolo 9 della direttiva e di imporre alle persone che eseguono l'arresto del condannato di fornirgli una copia di tale decisione.
- 3) Quale sia il primo e quale sia l'ultimo momento possibile in cui l'autorità giudiziaria debba decidere se il procedimento penale condotto in assenza dell'imputato non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/343 e debba adottare misure per garantire che le informazioni siano fornite conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva.
- 4) Se le posizioni dell'accusa e del difensore dell'imputato contumace debbano essere prese in considerazione all'atto della decisione di cui al punto 3.
- 5.1) Se la nozione di «la possibilità di impugnare la decisione», di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 si riferisca a un mezzo di ricorso ordinario oppure all'impugnazione di una decisione giudiziaria definitiva.
- 5.2) Quale debba essere il contenuto delle informazioni, da fornire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 a una persona che è stata condannata in sua assenza senza che sussistano i presupposti di cui al paragrafo 2, riguardo al «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9»: se riguardi il diritto di attivare tale mezzo di ricorso qualora si impugni la condanna in sua assenza, oppure il diritto di presentare tale istanza, la cui fondatezza debba essere valutata in un momento successivo.

- 6) Quale sia il contenuto dell'espressione «diritto a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria», di cui all'articolo 9, prima frase, della direttiva (UE) 2016/343.
- 7) Se una disposizione di legge nazionale — l'articolo 423, paragrafo 3, NPK — che impone la comparizione personale della persona condannata in sua assenza come condizione obbligatoria per l'esame e l'accoglimento della sua istanza di un nuovo processo, sia compatibile con l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343.
- 8) Se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 sia applicabile a persone assolte.

(¹) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 3 luglio 2023 —
Touristic Aviation Services Limited / flightright GmbH**

(Causa C-405/23, Touristic Aviation Services)

(2023/C 329/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Resistente: Touristic Aviation Services Limited

Ricorrente: flightright GmbH

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹) debba essere interpretato nel senso che una carenza di personale presso il gestore aeroportuale o presso un'impresa da questi incaricata dello smistamento dei bagagli che esso deve effettuare configura una circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione, che sfugge al controllo del vettore aereo che si avvale di tale servizio del gestore aeroportuale / dell'impresa da quest'ultimo incaricata, e si ripercuote, sopravvenendo dall'esterno, sulla sua normale attività, o se lo smistamento dei bagagli da parte del gestore aeroportuale / di un'impresa da quest'ultimo incaricata e una carenza di personale del gestore stesso addetto alle operazioni di carico e scarico siano imputabili al normale esercizio dell'attività di detto vettore aereo, cosicché un esonero ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 possa venire in rilievo solo se il motivo della carenza di personale costituisce una circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 13 luglio
2023 — LEGO Juris A/S / Pozitív Energiaforrás Kft.**

(Causa C-437/23, LEGO Juris)

(2023/C 329/17)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék